

TI_GERICHTE 15.2023.119 vom 8. März 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-03-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2023.119

FR: TI_GERICHTE 15.2023.119 du 8 mars 2024

IT: TI_GERICHTE 15.2023.119 del 8 marzo 2024

Regeste

Ricorso contro la notifica irregolare di due precetti esecutivi. Assenza d'interesse degno di protezione a una nuova notifica

Erwägungen

E. 2

I ricorrenti si dolgono, pare a ragione, dell'irregolarità della notifica edittale, ma non hanno contestato di aver avuto conoscenza dei precetti esecutivi in occasione dell'assunzione di parte dei documenti dell'UE prodotti con i reclami e in ogni caso dei loro elementi essenziali figuranti sulla pubblicazione del 9 novembre 2023 (doc. C accluso ai reclami), né di aver interposto opposizione "cautelativa", come comunicato dall'UE nelle sue osservazioni preliminari del 21 novembre 2023 e ribadito nell'ordinanza di non concessione dell'effetto sospensivo. Una loro nuova notifica si rivelerebbe così inutile (cfr. sentenza della CEF 15.2023.17 del 3 luglio 2023 consid. 5). Va infatti ricordato che l'atto esecutivo di cui il destinatario o il suo rappresentante ha avuto conoscenza è efficace a prescindere da eventuali violazioni formali delle regole sulla notificazione (DTF 132 I 253 consid. 6; 128 III 466 consid. 1, 128 III 101 consid. 2; 120 III 116 consid. 3/b; sentenza del Tribunale federale 5A_374/2022 del 29 giugno 2022 consid. 4.1; Angst/Rodriguez in: Basler Kommentar, SchKG I, 3 a ed. 2021, n. 23 ad art. 54 LEF; Jeanneret / Lembo in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 34 ad art. 64 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 26-28 ad art. 64-66 LEF). La regolarità della notifica degli atti esecutivi non è infatti un'esigenza fine a sé stessa, giacché il suo scopo è unicamente quello di garantire la comunicazione effettiva dell'atto al destinatario (sentenza della CEF 15.2023.38 del 9 giugno 2023 consid. 3.1). I ricorsi sono quindi irricevibili in quanto senza interesse degno di protezione.

E. 3

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

E. 4

Notificazione a: – ; – . Comunicazione all'Ufficio d'esecuzione, Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente Il cancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all'art. 46 cpv. 2 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.